

Airgest S.p.A. Protocollo Interno N. Prot.43/21 del 27/01/2021

Comunicazione Interna

DETERMINA

OGGETTO: "Affidamento dell'incarico di assistenza giudiziale nell'ambito dell'azione revocatoria intentata da Alitalia SAI in a.s. innanzi il Tribunale di Civitavecchia" − <u>Valore per Airgest € 300.820,46.</u>

Il sottoscritto Dott. Salvatore Ombra, Presidente di Airgest S.p.A.:

premesso

- che, con atto di citazione notificato in data 30 aprile 2020 ed assunto al prot. entr. n. 1030/20 di pari data, è pervenuta la richiesta di Alitalia S.p.a. in Amministrazione Straordinaria, in persona del Commissario Straordinario Avv. Giuseppe Leogrande, promossa innanzi al Tribunale di Civitavecchia, volta a far:
 - revocare e, quindi, dichiarare inefficaci agli effetti della procedura concorsuale rappresentata in atti tutti i trentuno (31) pagamenti indicati in premessa e, comunque, tutti i pagamenti eseguiti al di fuori dei termini d'uso così come identificati nella scheda pagamenti allegata all'atto di citazione, in quanto pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti da Alitalia Società Aerea Italiana S.p.a., allora in bonis, a favore di Airgest S.p.A. nei sei mesi antecedenti alla data del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria;
 - conseguentemente e per l'effetto, condannare Airgest S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire e quindi pagare a Alitalia Società Aerea Italiana S.p.a. in Amministrazione Straordinaria, in persona ed elettivamente domiciliata come in atti, la complessiva somma di € 300.820,46, ovvero quella maggior o minor somma che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali di mora dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria, a titolo di restituzione dei pagamenti indicati in premessa;
 - condannare altresì Airgest S.p.A. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, alla integrale rifusione delle spese processuali;

ritenuto

- che la ricorrente ha proposto un ricorso articolato su motivi di diritto e sviluppato su 20 pagine, fornendo una falsa prospettazione dell'intera vicenda al fine specifico di confondere i termini del confronto;
- che impostando bene il contenzioso, facendo valere la specifica giurisprudenza elaborata in occasione delle precedenti azioni revocatorie intentate da Alitalia LAI in a.s. e da Blue Panorama in a.s. e dando puntuale evidenza di come i pagamenti siano stati tutti effettuati nei termini d'uso in vigore tra le parti, sussistono ampie possibilità di un rigetto integrale delle domande avanzate da Alitalia SAI in a.s. nel presente contenzioso;

dato atto

 che la controversia origina dalla circostanza che l'Amministrazione Straordinaria di Alitalia SAI ha sostanzialmente avviato un'azione revocatoria di massa nei confronti di tutti i fornitori delle società del gruppo, ivi compreso le società di gestione aeroportuale e i prestatori di servizi di assistenza a

1



terra, senza alcuna valutazione preventiva sulle caratteristiche dei singoli pagamenti e sulla fondatezza della relativa azione giudiziale;

valutato

- che, pertanto, al fine di resistere ai motivi di diritto portati avanti dalla ricorrente, si rende necessario,
 ai fini della costituzione in giudizio, innanzi il Tribunale di Civitavecchia, garantire alla Società
 l'assistenza giudiziale nel procedimento de quo;
- che la Società si dovrà costituire in giudizio almeno 20 giorni prima della data di udienza indicata nell'atto di citazione (per il 15 aprile 2021) e cioè entro il 26 marzo 2021;

ritenuto

che il principio di rotazione degli incarichi, nel caso di specie ed a fortiori alla luce dei più recenti approdi interpretativi giurisprudenziali, debba essere considerato cedevole rispetto all'interesse societario a garantirsi continuità nell'approccio metodologico sin qui proficuamente adottato, mediante attribuzione dell'incarico difensivo al medesimo legale, Avv. Enrico Mormino, che ha già assunto, con successo, la difesa degli interessi di diverse altre società di gestione aeroportuale, nel rigetto, nei diversi gradi di giudizio, dell'azione revocatoria intentata negli anni passati dall'allora Alitalia LAI in a.s. e che attualmente assiste la Società nei procedimenti di insinuazione nell'amministrazione straordinaria di Alitalia SAI S.p.A., fornendo continue informazioni e supporto in tutte le tematiche relative;

considerato

- che, per quanto al punto che precede, è stato richiesto all'Avv. Enrico Mormino di proporre la propria migliore offerta economica per l'espletamento dell'incarico in oggetto;
- che il legale ha fatto pervenire (rif. prot. entr. n. 84/21 del 18/01/2021) una prima quotazione economica, relativa alle sole fasi del giudizio innanzi il Tribunale di Civitavecchia, restando inteso che altre attività e/o giudizi (anche un eventuale fase innanzi la Corte d'Appello di Roma) verranno quantificati separatamente, sempre in termini competitivi, per un importo complessivo pari ad € 6.200,00 oltre accessori di legge, determinato ex art. 4, comma 2 del DM n. 55/2014, aggiornato al DM n. 37 dell'08/03/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018, avendo come riferimento un contenzioso ricompreso nella fascia di valore € 52.000,00 € 260.000,00 e non conoscendo ancora, all'epoca della formulazione di questo primo progetto di parcella, l'effettivo ammontare del valore della controversia;
- che, per quanto precede, il compenso proposto esprime una riduzione di circa il 20% (venti percento), rispetto ai valori minimi dei compensi professionali, pari ad € 7.795,00, facendo conseguire un risparmio di spesa pari ad € 1.595,00 oltre accessori di legge;
- che, essendo stato indicato dalla ricorrente, nel proprio atto di citazione, la complessiva somma di € 300.820,46 quale valore della controversia, si è reso necessario attualizzare la prima quotazione economica formulata, giusto nuovo progetto di parcella fatto pervenire dall'Avv. Mormino (rif. prot. entr. n. 127/21 del 21/01/2021) per un importo complessivo pari ad € 9.000,00 oltre accessori di legge, essendo il contenzioso de quo ricompreso nella fascia di valore tra € 260.000,00 ed € 520.000,00, con un abbattimento di circa il 30% (trenta percento), rispetto ai valori minimi dei compensi professionali, pari ad € 12.678,00, facendo conseguire un risparmio di spesa pari ad € 3.678,00 oltre accessori di legge;
- che, ulteriori limature non sarebbero consentite, in virtù del principio normativo dell'equo compenso ed in considerazione anche di ricorsi pendenti, con richiesta di incidenti costituzionali, contro la delibera ANAC, introdotti dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Avvocati al Tar del Lazio;



considerato

- che il citato Professionista è stato già affidatario di incarichi di elevato livello tecnico e qualitativo, vantando un'ampia competenza nel settore del diritto aeronautico e nello specifico nell'ambito delle precedenti procedure fallimentari e/o di amministrazione straordinaria di vettori aerei, avendo dato dimostrazione di un pregresso ed attuale fattivo rapporto di collaborazione professionale con questa Società a fronte di dimostrata adeguata capacità di recepimento, nei documenti predisposti, delle specifiche istanze della Società;
- che il citato Professionista è in possesso dei requisiti di capacità tecnica professionale necessari in relazione all'espletamento dell'incarico di rappresentanza e difesa nel giudizio de quo;

valutato

- che l'indicazione economica pervenuta dall'Avv. Mormino per assumere l'incarico in parola, per un'attività tecnica di patrocinio di natura civilistica di così alta complessità, appare particolarmente congrua ed elaborata in linea con la normativa di riferimento (rif. atto d'indirizzo della Presidenza della Regione del 28/08/2018, prot. 11346, che impone il rispetto del c.d. "equo compenso" proporzionato alla quantità, alla qualità del lavoro svolto, al contenuto ed alle caratteristiche della prestazione da determinare in stretta osservanza dei parametri ministeriali di riferimento), ed è inferiore alla soglia prevista per l'affidamento in economia affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, giusta previsione di cui alle norme regolamentari interne della Società (rif. "Regolamento per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria" ed. vig. e dalla "Procedura Acquisti" ed. vig.);
- che la predetta quotazione economica è:
 - omnicomprensiva di qualsivoglia attività inerente il mandato, salvo che, nel corso dell'incarico si
 dovessero presentare circostanze eccezionali o imprevedibili nel qual caso si provvederà, in buona
 fede e di comune accordo, a formulare un'integrazione alla proposta economica offerta avendo
 come parametro di riferimento le tariffe minime professionali e il riconoscimento di un eventuale
 premio nel caso di esito positivo delle singole tematiche;
 - 2. stante i rapporti in essere, di entità inferire rispetto a quella che sarebbe pervenuta qualora il citato professionista si fosse attenuto, per quantificare la propria proposta di corrispettivo, ai criteri di cui al DM 55/2014 (recante i parametri di determinazione degli onorari cui ha diritto l'avvocato, in vigore dal 03/04/2014), aggiornati al DM n. 37 dell'08/03/2018, pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/04/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018, con conseguente oggettiva economicità dell'onorario richiesto rispetto ai valori tabellari di cui al tariffario professionale anche tenendo conto della natura particolarmente complessa della causa da promuovere;
- che l'analisi sulla congruità dell'onorario proposto ha tenuto altresì conto di "alcuni criteri generali" tra i quali, a titolo esemplificativo e non già esaustivo:
 - a. il pregio dell'attività da prestare,
 - b. il numero e la complessità delle questioni giuridiche da trattare,
 - c. il numero dei documenti da esaminare,
 - d. l'impegno da profondere e, quindi, il numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio,
 - e. il tempo necessario all'espletamento delle attività medesime;

ritenuto

 di affidare in favore dell'Avv. Enrico Mormino, legale che ha contribuito ad elaborare specifica giurisprudenza in occasione delle precedenti azioni revocatorie intentate da Alitalia LAI in a.s. e da Blue Panorama in a.s. e che, nel caso di specie, può essere fatta valere, l'incarico professionale in



oggetto con procedura sotto soglia, in regime di affidamento diretto, stante i principi di economicità ed efficacia, richiamati anche dall'art. 4 del D.Lgs. n. 50/16, rubricato «*Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi*», nonché di buon andamento cui deve uniformarsi l'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i., oggi derogato dal D.L. Semplificazioni, conv. con modif, in Legge n. 120/2020;

che quanto ai principi di proporzionalità, trasparenza e pubblicità, i predetti criteri siano puntualmente osservati in quanto, come sopra indicato, l'offerta proposta appare congrua in ragione delle caratteristiche dell'incarico da affidare di elevato livello tecnico e qualitativo implicanti l'avere sviluppato significative conoscenze delle specifiche tematiche e connesse criticità relative alla complessità della materia del contendere (scientia decoctionis in ambito aeroportuale) risultata, negli ultimi anni, una delle più controverse del settore aeroportuale, ed atteso altresì che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 15bis del D.lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, si procederà a manifestare all'esterno l'avvenuto affidamento diretto, ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, oggi derogato dal D.L. Semplificazioni, conv. con modif, in Legge n. 120/2020, garantendo così un adeguato livello di conoscibilità del procedimento e pubblicando il curriculum del Professionista nonché dando evidenza dell'affidamento mediante pubblicazione sul sito istituzionale;

visto

- l'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- l'art. 17 punto 5) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- l'art. 32, comma 2 e 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- l'art. 33, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- l'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, per le parti compatibili e non abrogate dal citato D.Lgs. n.50/2016;
- il D.L. Semplificazioni, conv. con modif, in Legge n. 120/2020;
- le norme regolamentari interne della Società (rif. "Regolamento per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria" e "Procedura Acquisti" ed. vig.);
- la circolare dall'Ass. Reg. Economia, Dip. Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione,
 Servizio 5 Partecipazioni, giusta nota assunta al prot. entr. n. 2520/17 del 01/08/2017, avente ad oggetto: "Art. 17 del D.Lgs. 50/2016 Affidamento di servizi legali, inclusi i servizi notarili Divieto di affidare incarichi intuitu personae Circolare";
- la circolare dell'Assessorato Regionale Siciliano dell'Economia, Dipartimento Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione, Servizio 5 Partecipazioni, prot. 63274/S.S.16 del 20.12.2017, assunta al protocollo di questa Società n. 3996/17, pari data, avente ad oggetto: "Art. 19 quaterdecies del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 (...) equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati o agli iscritti ad altri ordini professionali circolare";
- la circolare dell'Assessorato Regionale Siciliano dell'Economia, Dipartimento Bilancio e Tesoro,
 Ragioneria Generale della Regione, Servizio 5 Partecipazioni, prot. 485/S5.16 del 05.01.2017, assunta
 al protocollo di questa Società n. 52/17 del 09.01.2017, avente ad oggetto: "Obbligo di pubblicità per gli incarichi consulenziali o professionali circolare";
- la nota dell'Assessorato Regionale Siciliano dell'Economia, Dipartimento Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione, Servizio 3 Vigilanza e Servizio 5 Partecipazioni, prot. 64527 del 11.12.2018, assunta al protocollo di questa Società n. 3891/18 del 13.12.2018, avente ad oggetto: "Linee Guida ANAC n. 12/2018 "Affidamento dei servizi legali";



preso atto

- che trattasi di costo previsto dal budget tra i "costi di gestione per servizi";

in virtù di tutto quanto suddetto,

DETERMINA

- di approvare l'affidamento dell'incarico di che trattasi, giusto affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nei confronti del seguente Professionista: Avv. Enrico Mormino, (C.F. MRMNRC70T24G273N e P. IVA 12974130150), con studio professionale in Roma alla Via Bertoloni, 27 00199 Roma, con incarico da espletarsi secondo le modalità di cui al contratto stipulando e a tutti gli atti ad esso allegati e richiamati;
- di approvare l'impegno di spesa e relativa copertura finanziaria, per l'esecuzione dell'incarico di che trattasi, per un importo complessivo "a corpo" pari ad € 9.000,00 oltre a spese generali (15%), IVA (22%) e CPA (4%) ed oltre ad eventuali spese vive e di giustizia da sostenersi, debitamente e puntualmente documentate e separatamente quantificate, che verranno addebitate nei limiti della normalità, in funzione delle spese effettive che si andranno a sostenere, dietro presentazione di idoneo giustificativo contabile;
- di nominare quale direttore dell'esecuzione del contratto (in sigla D.E.C.) l'avv. Desiree DAMIANO, Resp. Appalti e Contratti, Affari Legali e Corporate Affairs di Airgest S.p.A.;
- di dare atto che tutti i pagamenti a favore del Professionista saranno effettuati tramite bonifico bancario/postale su apposito conto corrente dedicato, indicato dallo stesso, come previsto dalla L. 136 del 13.08.2010, previa verifica della regolarità contributiva e dell'incarico svolto e nei limiti dell'impegno di spesa assunto con il presente provvedimento;
- di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 15 bis del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, procedendo alla pubblicazione delle informazioni relative al presente atto, nella sezione "Amministrazione Trasparenza", sotto sezione "Consulenti e collaboratori", del sito internet della Società, entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico, attraverso la pubblicazione degli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, completo di indicazione del soggetto percettore, dell'oggetto dell'incarico, della ragione dell'incarico, della durata e del compenso comunque denominato, della procedura seguita per la selezione del contraente e del numero di partecipanti alla procedura nonché del CV dell'affidatario.

Si dà mandato alla funzione Appalti e Contratti, Affari Legali e Corporate Affairs di predisporre i consequenziali atti di competenza.

Airgest S.p.A.
Il Presidente

Dott. Salvatore Ombra